

# informazioni aziendali e professionali

rivista tributaria di normativa, commenti e attualità

*Ritenute alla fonte  
sulle provvigioni*

*Computer e registrazioni*

*Determinazione del reddito  
di lavoro autonomo*

DECADALE

anno XVII - 30 settembre 1990  
Sped. abb. postale gr. 2/70  
ISSN 0394-2447

**27**



DeLilloEditore

Milano - Via Mecenate, 76/3

# Novità nella determinazione del reddito di lavoro autonomo

di Luciano Donnini

---

Con la L. 26 giugno 1990 n. 165 è stato convertito il D.L. 90 del 27 aprile 1990, che a sua volta costituiva la reiterazione dei precedenti D.L. 414 del 28 dicembre 1989 e n. 40 del 1° marzo 1990 (1). Il testo definitivo — e si omette qui ogni analisi sulle variazioni intervenute tra un decreto e l'altro — contiene diverse novità che riguardano appunto i lavoratori autonomi in senso stretto, cioè i «professionisti». La prima variazione che si incontra nella L. 165 attiene al trattamento dei beni immobili, per i quali l'art. 3, comma 1 lett. c. della L. n. 17/1985 (nota come «Visentini *ter*») aveva fissato la deducibilità per quote di ammortamento, con ciò sovvertendo la situazione del «vecchio» art. 50 D.P.R. n. 597/73. Ora si torna in sostanza al preesistente regime: i beni immobili, ancorché strumentali in modo esclusivo, non sono più deducibili nella determinazione del reddito professionale. Né sono deducibili i canoni della locazione finanziaria che eventualmente costituissero lo strumento tecnico/contrattuale per la loro acquisizione. È deducibile invece la rendita catastale, per l'intero se l'immobile è adibito esclusivamente all'esercizio della professione, al 50% se l'immobile stesso è utilizzato promiscuamente per la professione e per altre esigenze personali (sempreché il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente alla attività esercitata).

Il periodo che va dalla citata «Visentini *ter*», cioè dal 19.12.1984 al 14.6.1990 è salvo, nel senso che per gli immobili acquistati o acquisiti per mezzo di una locazione finanziaria in tale lasso di tempo si continuano a dedurre le quote di ammortamento o i canoni leasing, secondo la «vecchia» normativa. Lo stabilisce la legge in commento all'art. 14, comma 2: le nuove disposizioni si applicano infatti «agli immobili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dal 15.6.1990». Se quindi è legittimato anche per il seguito il comportamento di quanti hanno agito (nel predetto periodo) sulla base della più favorevole normativa precedente, si può fare — sulla equità di quella nuova — almeno una riflessione: e cioè che, nel caso di locazione finanziaria, non è stata prevista la possibilità di dedurre dal reddito del lavoratore autonomo contraente almeno la quota interessi inglobata

(1) Rispettivamente alle pagg. 1508, 1128, 182 e 665, 1990, riv. «informazioni aziendali e professionali».

in ogni rata o canone periodico. Il che, obbligandolo a «capitalizzare» nel costo (indeducibile) gli interessi medesimi, mette il lavoratore autonomo in una condizione di particolare ed ingiustificato svantaggio. Giova infatti osservare che per le imprese gli interessi passivi non sono compresi nel «costo di acquisto» dei beni ma costituiscono essi stessi, a determinate condizioni, una specifica posta in deduzione dal reddito d'esercizio. Giova altresì aggiungere che al lavoratore autonomo non è nemmeno consentito di portare gli interessi suddetti nel quadro P del proprio 740, come accadrebbe invece nel caso di acquisto coperto da un mutuo ipotecario sull'immobile in questione. L'altra novità di tutto rilievo contenuta nella L. n. 165 riguarda poi il regime contabile degli esercenti arti e professioni, per i quali ora si hanno in sostanza le stesse situazioni esistenti per le imprese. Ed infatti si possono ora adottare i seguenti regimi.

**1 - Il regime forfettario:** «se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non è superiore a 18 milioni di lire, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei compensi il coefficiente di redditività dell'82%» (art. 50 Tuir). Si badi bene che la norma parla di «compensi percepiti», che è concetto notoriamente diverso da «compensi fatturati»; può quindi accadere — per chi usa emettere notule anche prima di averne avuto il pagamento — che volume di affari ai fini Iva e ammontare dei «compensi percepiti» divergono, ma ai fini della contabilità valgono solo ed esclusivamente questi ultimi. Il contribuente deve tenere le scritture contabili di cui al successivo punto 2.

**2 - Il regime semplificato:** se i compensi percepiti nel periodo di imposta precedente risultano compresi tra i 18 ed i 360 milioni annuali il reddito è determinato analiticamente, togliendo dai compensi suddetti tutti i costi sostenuti nell'anno e fiscalmente riconosciuti. Il professionista, in tale ipotesi, deve tenere registri distinti per incassi e pagamenti, registri che — se contenenti anche tutti i dati richiesti dalla normativa Iva — sostituiscono ad ogni effetto quelli previsti appunto da tale imposta (art. 19 D.P.R. n. 600/73). Negli stessi registri, tra l'altro, devono essere annotati a fine anno anche i valori dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 917/86, beni da raggruppare per categorie omogenee e distintamente per anno di acquisizione (art. 19 cit.).

**3 - Il regime ordinario:** è quello da utilizzare quando i compensi percepiti nell'anno solare precedente hanno superato i 360 milioni di lire. Gli obblighi contabili sono diversi rispetto agli altri regimi, dovendosi obbligatoriamente tenere:

- a - un registro che di seguito chiameremo «cronologico» nel quale annotare sia le operazioni che influiscono sulla determinazione del reddito di esercizio (incassi e pagamenti di fatture), sia le relative contropartite finanziarie: in altre parole dal registro in questione devono risultare anche le provenienze e la destinazione dei fondi liquidi così movimentati. Devono esservi incluse, tra le altre, anche le «operazioni personali», cioè quelle di prelievo del professionista per le sue esigenze private e familiari. Le scritture di entrata e uscita dei fondi devono riportare poi gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati dal lavoratore autonomo;
- b - i libri obbligatori ai fini dell'Iva (delle fatture ricevute e delle fatture emesse, ma anche delle bolle di accompagnamento acquistate e delle lettere di intento ricevute, che alla normativa Iva sono strettamente «collegati»);
- c - il registro dei beni ammortizzabili;
- d - il registro dei compensi pagati ad altri lavoratori autonomi, comunemente detto «dei compensi a terzi».

Non è chiaro se il registro cronologico debba essere considerato un «registro speciale» (diciamo «a contenuto obbligatorio»), se cioè debba riportare solo ed esclusivamente quelle operazioni appena elencate (e magari nel rispetto di un determinato schema), o se invece possa contenere anche altri dati. È stato infatti sostenuto che il «regime di contabilità ordinaria» ora fissato per i lavoratori autonomi ben potrebbe essere rispettato mediante adozione del «regime di contabilità ordinaria» utilizzato nelle imprese secondo le regole proprie della ragioneria. Le operazioni da riportare nel registro *sub* 3.a sarebbero allora non solo quelle fissate dalla legge, ma anche altre che la L. n. 165 non ha chiesto ma che consentirebbero evidentemente — al professionista ed al verificatore — di lavorare su un quadro ancora più chiaro, completo ed esauriente, dotato tra l'altro della «sicurezza» che una tradizione ragioneristica di secoli permette di ottenere nella elaborazione dei dati contabili.

Altri hanno sostenuto per contro che tale estensione non sarebbe consentita, del che — pur avendo presente che l'ultimo comma aggiunto dalla L. n. 165 all'art. 19 D.P.R. n. 600/73 prevede decreti del Ministero delle finanze per fissare «appositi modelli di registri» — mi pare si debba dubitare. Non vi è ragione infatti perché non si possa riportare in libri contabili, anche se redatti in «forme» stabilite, più dati di quanti la legge preveda, atteso che in tal modo alla serie di indicazioni minime altre notizie si aggiungono ed arricchiscono il quadro che si assoggetterà poi all'eventuale riscontro fiscale. Chi mai può dubitare che ciò sia contrario agli interessi fiscali? Chi mai può dubitare che i criteri adottati per le imprese, quanto a bilancio ed altre scritture, non siano ugualmente validi per la valutazione di un ambito professionale, sicuramente assai più modesto per entità degli affari e per numero di scritturazioni di quello di un'impresa? In ogni caso tutti i registri — ad eccezione di quello del «compensi a terzi», che non va soggetto ad alcuna formalità — devono essere vidimati, prima dell'inizio delle registrazioni, in esenzione da bollo e tasse di concessione governativa, trattandosi di registri imposti esclusivamente dalla normativa fiscale (art. 22 D.P.R. n. 600/73). L'aggiornamento del «registro cronologico» deve avere luogo «non oltre i 60 giorni». In tema di collocazione contabile è consentito anche il passaggio volontario da uno dei due regimi «inferiori» a quello «ordinario», mentre — stante la formulazione del punto *b-bis* introdotto dall'art. 8, c. 6-ter, L. n. 165 — non è possibile passare dal «regime forfetario» a quello «semplificato». L'opzione va esercitata — in virtù della disposizione recata dall'art. 10, c. 4, L. n. 154/89 — previo «ragguaglio all'anno» dei «ricavi» o «compensi percepiti» dell'anno precedente. L'opzione stessa ha luogo come segue:

- a. nella dichiarazione di inizio attività, resa agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che intraprendono *ex novo* l'esercizio della professione. Tale scelta è l'unica di tipo «preventivo» e vale comunque per il solo primo anno di attività, in base alla entità dei compensi che il soggetto ritiene di poter effettivamente conseguire. Per quanto superfluo vale la pena di rammentare che sul modello Iva si indica il «volume di affari» e non, appunto, la misura dei «ricavi» che si prevede di «percepire»;
- b - nella dichiarazione annuale resa, ai fini Iva, per un determinato esercizio. Tale opzione è insomma «a consuntivo» e vale almeno per un triennio, dopo di che può essere revocata in qualunque dichiarazione annuale Iva, sempreché nell'anno cui la dichiarazione stessa si riferisce non siano stati «percepiti» compensi in misura superiore ai 360 milioni (in tale ipotesi la permanenza in «ordinaria» è d'obbligo).

La novità fiscale entra in vigore solo l'1.1.1991 (c. 6 *quater* art. 8 L. n. 165): tutta-

via i lavoratori autonomi che nell'anno 1989 hanno percepito compensi per un importo ragguagliato ad anno, non superiore a 360 milioni di lire possono già optare per il «regime ordinario», con effetto dal corrente anno 1990. L'opzione va effettuata entro il 30.9.1990, mediante apposita comunicazione all'Ufficio Imposte Dirette competente: essa opzione, naturalmente, varrà per almeno un triennio. La legge indica tra l'altro gli adempimenti da porre in essere in questa fase, ed anzi in questo anno, con carattere evidentemente transitorio: non deve essere posto in uso — par di capire — il registro «cronologico» di cui al punto 3.a, mentre quelli dei beni ammortizzabili e dei compensi a terzi «devono essere compilati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1990». Il tutto sembra in effetti abbastanza singolare se si considera che:

- non parrebbe esservi impedimento alcuno all'impianto, anche con decorrenza 30 settembre 1990, del registro cronologico, tanto più che nel modo in cui è formulata la «disposizione transitoria», sembra che i vecchi registri — pur integrati con i movimenti finanziari — possano senza limite di tempo sostituire, ma solo per i professionisti già in esercizio nel 1989, il predetto «cronologico»;
- il registro dei beni ammortizzabili e quello dei compensi a terzi sono imposti con riferimento rispettivamente agli artt. 16 e 21 D.P.R. n. 600/73, norme che già prevedono — più esplicitamente la prima ed implicitamente la seconda — l'obbligo di registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ciò che rende in certo modo pleonastico il dispositivo di cui all'ultimo periodo del comma 6 *quater* citato.

L'adozione del regime contabile ordinario consente al professionista di sottrarsi alla applicazione dei «coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di reddito» previsti dall'art. 11 L. n. 154/89, il che — attesa la lamentata inattendibilità dei coefficienti stessi e le gravi storture che la loro applicazione può comportare — costituisce pur sempre un importante vantaggio. E forse, in specie se la «contabilità ordinaria» seguisse le medesime regole tecniche di quella delle imprese, ne potrebbe derivare un processo «di educazione» da non sottovalutare. Si è detto e si è scritto, e val la pena di riconfermarlo in questa sede, che ora è opportuno che il professionista smetta di utilizzare promiscuamente il proprio conto corrente bancario per operazioni personali, familiari e di studio, e che al contrario accenda uno o più conti bancari esclusivamente per la attività: ebbene, per quanto ciò possa apparire perfino ovvio, val la pena di aggiungere che una netta separazione tra area lavorativa ed area privata consente di dare più ordine, di avere coscienza della collocazione e della entità delle spese, di autolimitare i prelievi, di prendere in considerazione una capitalizzazione dei profitti per il successivo rafforzamento della attività, ecc. In questo senso, così come probabilmente è stato per le piccole imprese passate dalla contabilità semplificata all'ordinaria all'epoca della «Visentini *ter*», lo strumento e la finalità fiscale possono risolversi positivamente in una maggiore e più consapevole «cultura d'impresa», nient'affatto estranea o inutile neppure in una attività così personale — e tuttavia spesso così coinvolgente — come quella professionale.